



Allegato A) alla delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 26.05.2011

COMUNE DI LONIGO

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PLATEATICI

ART. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico ovvero privato gravato di servitù di pubblico passaggio, ovvero privato in uso pubblico, per l'installazione di strutture per il ristoro e l'intrattenimento all'aperto esterne ai pubblici esercizi nel territorio comunale.
- 2) Determina i criteri per l'inserimento dei dehors e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbanistica, nonché le procedure per il conseguimento della specifica concessione.
- 3) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa esplicito richiamo al Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 4) Le norme del presente regolamento si applicano anche alle attività commerciali che intendano occupare lo spazio pubblico antistante l'esercizio con strutture o arredi.

ART. 2 - Definizione

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a) per "arredo urbano" tutti gli elementi (ad es. gazebi, sedie, tavoli, pedane, ombrelloni, fioriere, lampade per riscaldamento, botti di legno) che possono essere collocati all'esterno degli esercizi pubblici al fine di creare spazi per ristoro all'aperto;
 - b) per "dehors" l'insieme degli elementi rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un pubblico esercizio di somministrazione, come definito nella vigente legislazione
 - c) I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:
 - 1) tavoli e sedie
 - 2) tavoli e sedie su pedana
 - 3) fioriere ed elementi di delimitazione di tavoli e sedie o di tavoli e sedie su pedana
 - 4) ombrelloni a copertura delle tipologie 1), 2), 3)
 - 5) gazebi
 - d) per "chioschi" le strutture adibite a edicola punto vendita per quotidiani e periodici
 - e) per "concessione" l'atto amministrativo con cui si autorizza il titolare del pubblico esercizio all'occupazione di una porzione di suolo pubblico o in uso pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo urbano

ART. 3 – Tipologie e caratteristiche dei dehors

TAVOLI E SEDIE

L'occupazione con tavoli e sedie, priva di copertura, rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto, ed è da considerarsi come l'unica soluzione ammessa per i percorsi porticati e le gallerie con gli accessori quali fioriere e/o elementi di delimitazione.

Tavoli e sedie non devono fuoriuscire dallo spazio concesso per l'occupazione.

Le tipologie di tali elementi sono libere tranne che nel centro storico dove sono da



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

privilegiare arredi mobili in legno, interamente in metallo o materiali di nuova concezione con finiture che li fanno comparare al metallo o al legno, forme e materiali tradizionali, con eventuali sedute ricoperte di cuscini.

PAVIMENTAZIONI E PEDANE

Il pavimento del plateatico deve essere liscio non polveroso (non di ghiaino, terra, ecc.); sono ammesse cioè pavimentazioni in cemento, asfalto, pietre, legno, plastica e/o simili.

Le pedane sono manufatti facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo.

Sono vietate le pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di particolare pregio salvo alle condizioni prescritte dall'Amministrazione Comunale a salvaguardia del lastricato.

Inoltre è vietata la copertura di chiusini, botole griglie di areazione.

Gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 5 salvo casi particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale) e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

Le pedane e le pavimentazioni sopraelevate devono essere opportunamente delimitate.

Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili). Nel centro storico le pedane devono essere in armonia con l'ambiente e poco invasive.

FIORIERE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

Le fioriere sono utilizzate per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi uguali fra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

Per evitare situazioni di abbandono e di degrado, anche durante il periodo di chiusura stagionale dell'esercizio, o di non utilizzo dell'occupazione, il titolare della concessione deve garantire una costante manutenzione e decoro degli elementi posti a delimitazione dell'area.

Le fioriere non possono avere scritte pubblicitarie.

I vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, o infestate da parassiti. Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte, devono essere rimosse immediatamente da parte dei concessionari, in caso contrario l'Amministrazione comunale procederà a norma di legge, addebitando le spese di rimozione al concessionario.

Le fioriere possono essere in terracotta, pietra, legno, ferro e altri materiali perché mantengano fogge tradizionali.

Gli elementi di delimitazione (es.: siepi, grigliate, pareti in plexiglass) che individuano lo spazio pubblico dato in concessione, devono avere una altezza minima di m. 1,50 e comunque rispettare le prescrizioni dell' ULSS

OMBRELLONI

Trattasi di strutture portanti con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo, di forma quadrata o rettangolare o rotonda.

La copertura deve essere in grado di coprire i posti a sedere



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Non sono ammesse scritte pubblicitarie sugli ombrelloni, escluso il nome e/o il logo caratterizzante l'esercizio, purché di dimensioni contenute.

Gli ombrelloni devono essere ben ancorati alla base e chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

Nel centro storico gli ombrelloni devono essere caratterizzati da una solida struttura in legno naturale, o metallo, con telo in cotone impermeabilizzato o tessuti similari senza disegni o diciture

GAZEBI

Ai fini del presente regolamento si definiscono sinteticamente gazebi quelle strutture accessorie ad un esercizio principale identificabili come installazioni precarie al servizio del pubblico, realizzate mediante strutture e manufatti appoggiati ma non fissati al suolo pubblico.

I gazebi devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

- 1) devono essere realizzati in legno o metallo. Gli arredi all'interno dei detti gazebi dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro e dovranno essere in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante; devono inoltre adeguarsi alle norme antinfortunistiche di sicurezza
- 2) devono avere una altezza massima di metri 3.
- 3) non devono essere collegati strutturalmente con l'edificio adiacente e devono assicurare un passaggio di m. 1,80 se non è già presente un marciapiede a passaggio pedonale delimitato.
- 4) la pavimentazione (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili) deve essere a struttura modulare facilmente smontabile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti.
- 5) nel centro storico i nuovi gazebi e quelli in sostituzione dei preesistenti dovranno avere una superficie massima di 15 mq; fuori dai predetti ambiti potranno avere una superficie massima di 20 mq.
- 6) le pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e di superamento barriere architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da portatori di handicap anche in carrozzella.
- 7) non sono consentite forme pubblicitarie e l'apposizione di insegne
- 8) è vietato invece interessare il suolo pubblico attiguo al gazebo con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere atte a pregiudicare la visibilità per il traffico veicolare e/o pedonale o la segnaletica.
- 9) gli eventuali impianti di areazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature similari di servizio alla struttura, dovranno essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare danno estetico oppure danni sotto il profilo della sicurezza. Tali apparecchiature dovranno essere indicate nella richiesta e comunque la modifica delle stesse dovrà essere oggetto di esame da parte dell'Amministrazione.
- 10) per il riscaldamento invernale possono essere autorizzati irradiator di calore, alimentati da combustibile gassoso con bombole di capacità non superiore a 15 kg in spazi aperti e ben areati (portici e comunque spazi in cui la superficie verticale aperta sia superiore alla superficie di pavimento coperta); gli irradiator di calore dovranno essere certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto; dovranno essere collocati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.



Per le strutture di cui all'articolo 2 lettera d), si applicano le sole disposizioni relative al canone di occupazione suolo pubblico.

ART. 4 - Presentazione della domanda

- A) La domanda, redatta in bollo ed indirizzata al Sindaco, deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data in cui si intende occupare il suolo pubblico.
- 1) La domanda deve riportare in modo chiaro le seguenti informazioni:
- a) i dati anagrafici e il codice fiscale o la partita IVA del richiedente;
 - b) i dati della licenza e/o della dichiarazione di inizio attività e l'ubicazione dell'esercizio per il quale è richiesto il dehors;
 - c) la descrizione dettagliata di tutti gli elementi e le strutture di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere e cestini per i rifiuti) con i quali si intende occupare il suolo pubblico.
 - d) la durata della concessione.
- 2) Alla domanda deve essere eventualmente allegata la seguente documentazione:
- a) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o apparecchi di riscaldamento saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
 - b) assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati, qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
- B) Entro 60 giorni dalla data di installazione del dehors il titolare della concessione è tenuto a produrre all'Ufficio Commercio idonea documentazione fotografica (consistente in almeno due fotografie) della struttura installata.

Art. 5 Rilascio della concessione

1. Entro il limite di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta, gli uffici competenti, acquisito il parere del comando di polizia locale, provvederanno a rilasciare la relativa concessione, fatti salvi i limiti imposti dalle norme generali o da esigenze particolari in materia di viabilità e pubblica sicurezza.
2. Le occupazioni di suolo pubblico con la realizzazione di plateatici a servizio di attività esistente dovranno essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del Regolamento dell'Unione Europea 852/2004 con DIA all'Azienda U.L.S.S. che provvederà alla Registrazione, come previsto dalla DGRV 3710/2007 e dal DDR 140 del 5 marzo 2008".

ART. 6 - Prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico

1. Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali e non deve creare barriera architettonica. In particolare modo vanno osservati i seguenti criteri:
- a) in prossimità di incrocio il dehors non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
 - b) non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale soggetta a divieto di sosta, salvo nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali, purché non comprometta la viabilità dei mezzi autorizzati;
 - c) l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
 - d) qualora il dehors sia posizionato su un'area destinata a parcheggio pubblico il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto e non deve invadere le corsie di manovra;
 - e) nei percorsi porticati e nelle gallerie sono ammesse soluzioni prive di copertura e pedane; l'occupazione non dovrà superare la metà del portico e/o gallerie, e



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

comunque dovrà essere lasciato uno spazio libero al transito pedonale di almeno **m. 2,50**;

- f) l'occupazione di suolo pubblico per i dehors deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario; **nel caso di occupazioni antistanti ingressi privati e condominiali, vetrine (allestite e non), insegne o ingressi di attività commerciali, artigianali o di servizi, l'occupazione può essere concessa per sedute e tavoli, previa richiesta all'Ufficio competente. In tal caso dovrà essere previamente presentata una comunicazione di aver richiesto l'allestimento di un plateatico consegnata in data certa (con raccomandata o con firma per ricevuta o con altro documento idoneo) agli aventi titolo, avviando in tal modo la partecipazione al procedimento degli stessi, che potranno presentare agli uffici comunali, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, eventuali osservazioni o richiedere particolari misure, che saranno valutate dal Responsabile di Settore sentito il Comando di Polizia Locale;**
- g) nelle zone soggette a traffico il suolo pubblico deve essere delimitato con protezioni e/o separazioni e delineatori di ostacoli, di altezza minima di m. 1,50 e senza soluzione di continuità (es.: pareti in plexiglass o altro materiale che garantisca la sicurezza igienico-sanitaria);
- h) In caso di manifestazioni pubbliche, di fiere e mercati e cortei, gli elementi di arredo e le strutture di dehors dovranno essere temporaneamente e tempestivamente rimossi a cura e spese del concessionario;
- i) Lo spazio adibito a plateatico deve essere dotato di posacenere.

ART. 7 - Condizioni e obblighi per l'occupazione del suolo pubblico

1. La validità della concessione rilasciata all'interessato è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali è stata rilasciata.
2. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione in originale ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.
3. Eventuali danni alle pavimentazioni ed alle strutture pubbliche saranno ripristinati a cura del concessionario entro i termini stabiliti dal Comune; in caso di inerzia saranno eseguiti dal comune e successivamente addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.
4. I concessionari dovranno tenere pulita oltre all'area pubblica occupata, anche lo spazio compreso tra il massimo ingombro dell'arredo ed il proprio esercizio. Essi sono inoltre obbligati a mantenere pulita anche l'area che viene interessata dai frequentatori abituali che consumano i prodotti di somministrazione del concessionario, provocando rifiuti o situazioni indecorose.
5. Il suolo oggetto di occupazione deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti ogni qualvolta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi manutentivi del fabbricato ove ha sede il pubblico esercizio o negli edifici antistanti, tali da ridurre lo spazio per il transito dei mezzi di soccorso e/o sicurezza, non realizzabili con soluzioni alternative. In tale caso l'Ente o il soggetto privato interessato dovrà provvedere a comunicare tempestivamente all'esercente per iscritto la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.
6. Il suolo pubblico, oggetto di occupazione, deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozione a carico del concessionario durante la chiusura per ferie.

ART. 8 - Manutenzione degli elementi di arredo urbano e delle strutture di dehors



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali a cura del concessionario, sia esso proprietario o gestore del pubblico esercizio.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienicosanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione del suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnica, pena la revoca della concessione.
4. In caso di inottemperanza l'amministrazione comunale, previa verifica dell'inadempimento, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

ART 9 - Durata della concessione di occupazione suolo pubblico e rinnovo

1. Si richiama per quanto attiene la durata della concessione l'articolo 14 del vigente regolamento COSAP che distingue le occupazioni in:
 - Temporanee quando abbiano durata inferiore ad un anno
 - Permanenti quando abbiano durata non inferiore ad un anno e comunque non superiore a 3 anni
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione 3 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e 5 giorni prima della scadenza se trattasi di occupazioni temporanee.

ART. 10 - Revoca e sospensione della concessione

1. La concessione di occupazione suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto può essere revocata con provvedimento specifico e motivato qualora l'Amministrazione comunale decida di utilizzare diversamente il suolo pubblico interessato all'occupazione. In tale caso il concessionario ha diritto ad un preavviso minimo di 30 giorni per liberare lo spazio occupato per effetto della concessione. Tale termine decorre dalla data in cui l'Amministrazione comunica per iscritto all'interessato l'avvenuta approvazione del progetto esecutivo relativo alle trasformazioni dell'area.
2. La concessione sarà revocata, previo avvio del procedimento, qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o cose;
 - d) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico; e) qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 7, comma 4.
3. La concessione potrà inoltre essere sospesa per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale, e per occupazione del suolo pubblico mediante strutture edili (impalcature gru, aree di cantiere ecc.).

ART. 11 - Applicazione del canone e tariffe per l'occupazione del suolo pubblico

1. La concessione è subordinata al pagamento di un canone da corrispondersi prima dell'occupazione dell'area, secondo quanto previsto dal vigente regolamento C.O.S.A.P., in un'unica soluzione a mezzo bollettino postale inviato all'interessato dall'ufficio preposto



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

2. Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione determinano, per il contravventore, gli obblighi previsti dall'art. 27 del Regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 12 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'occupazione del suolo pubblico è di competenza del Comando di Polizia Locale e delle Forze dell'ordine, nonché degli uffici comunali preposti. Il controllo dell'avvenuto pagamento del canone è di competenza dell'ufficio amministrativo comunale che rilascia la concessione.

ART. 13 - Sanzioni

1. Per quanto riguarda i ritardi o le omissioni di pagamento del canone, si applicano le sanzioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P.

2. Le sanzioni di cui al comma precedente saranno contestate ed irrogate dagli uffici preposti.

3. Per mancato rispetto del presente regolamento, si applicano le norme del codice della strada qualora esistano le fattispecie; per tutte le violazioni si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 Euro ad un massimo di 500,00

4. Le occupazioni abusive saranno tempestivamente rimosse.

ART. 14 - Norme transitorie e finali

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i titolari di concessioni di suolo pubblico dovranno adeguarsi alla nuova normativa.

3. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
